

Prot. n. 220/C/2016

Ai Sigg. Soci

LORO SEDI

Ragusa, 7 Settembre 2016

Oggetto: **Detrazione IRPEF del 50% anche al “convivente di fatto” – R.M. 64/E/2016 -**

Il convivente di fatto, che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull'abitazione oggetto della convivenza, può beneficiare del bonus IRPEF del 50% al pari di un familiare.

Questo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella **R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016**, che recepisce, dal punto di vista dell'applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge n. 76/2016 (cd. “*Legge Cirinnà*”), in materia di unioni civili.

Come noto, dal punto di soggettivo, l'**agevolazione** del “50%” è stata riconosciuta in favore del **proprietario, nudo proprietario, usufruttuario** (ovvero titolare dei diversi diritti reali sugli immobili), nonché dell'**inquilino** e del **comodatario** come **detentori dell'immobile** (Cfr. C.M. 57/E/98).

Inoltre, il bonus è, altresì, riconosciuto in favore del **familiare convivente** con il **possessore/detentore dell'immobile**, laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sostenga le **spese** per gli interventi edilizi.

Pertanto, in base al citato orientamento di prassi, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione, potrebbe beneficiare della detrazione IRPEF soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

In merito, le modifiche normative introdotte in materia di unioni civili (cd. “*Legge Cirinnà*”), stabiliscono:

- l'**equiparazione** delle **unioni civili** a quelle derivanti dal vincolo **matrimoniale**;
- l'**estensione** alle **convivenze di fatto** di **alcuni diritti** spettanti ai **coniugi conviventi** (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).

A tal riguardo, in virtù della rilevanza giuridica attribuita dalla legge 76/2016 alle **coppie di fatto**, l'Agenzia delle Entrate, modificando il proprio orientamento, ritiene che il **requisito** della “**disponibilità dell'immobile**”, necessaria per la fruibilità della detrazione, si rinviene nella **convivenza stessa, senza** che sia necessario un contratto di **comodato sottostante**.

Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, la R.M. 64/E/2016 precisa che il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull'abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si espliciti in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi).

Alle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire anche con riferimento all'applicabilità della detrazione del "65%" per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, vigente fino al 31 dicembre 2016.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)